

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25.1.1983 - 25.1.2008

CONVEGNO DI STUDIO

*La Legge canonica nella vita della Chiesa.
Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero Pontificio,
24-25 gennaio 2008*

«Vita consacrata e struttura normativa.
Esperienza e prospettive del rapporto tra norma generale e statuti propri»,
relazione del Card. Franc Rodé, C.M.,
Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata
e le Società di vita apostolica (CIVCSVA)

Introduzione

Desidero iniziare il mio intervento esprimendo innanzitutto vivo apprezzamento al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per avere organizzato questo congresso di studio per commemorare il XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico (CIC), con il quale è stato compiuto il lavoro di rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II.

All'interno di tale rinnovamento la vita consacrata, non più considerata in una dimensione prevalentemente ascetica, come raggiungimento di un più alto grado di perfezione, ha conosciuto una nuova e più feconda comprensione in quanto posta in relazione alla costituzione stessa della Chiesa. La riflessione conciliare ha introdotto categorie nuove, affermando l'origine divina dei consigli evangelici, la natura carismatica dello stato di vita consacrata, nonché la sua intima dimensione ecclesiale nel contesto della Chiesa concepita come *communio*. Tali nuovi elementi interpretativi sono stati fedelmente recepiti e tradotti dalla normativa canonica la cui struttura risulta ampiamente ispirata e contiene in modo armonico elementi teologici, spirituali e giuridici.

Fedele alla dottrina conciliare, che voleva il ritorno alle fonti ed in particolare all'esperienza carismatica dei fondatori e al patrimonio dell'istituto, l'attuale legislazione, nella parte riguardante la vita consacrata, si mostra attenta a promuovere e a

tutelare il carisma proprio di ogni istituto. Attingendo al principio di sussidiarietà, pur prevedendo norme dal carattere generale, la struttura normativa riguardante la Parte III^a del Libro II^o, non solo lascia spazio ma prevede l'esistenza di statuti propri ad ogni Istituto, sia attraverso l'elaborazione di un codice fondamentale o costituzioni, in cui sono fissate le norme relative alla fisionomia, all'identità e al raggiungimento dei fini istituzionali propri di ogni istituto; sia attraverso l'elaborazione di altri codici, cosiddetti minori, contenenti norme legate più alle contingenze di tempo e di situazioni¹. In tale feconda relazione tra norma generale e statuti propri si gioca larga parte della vitalità e dell'azione della vita consacrata nella Chiesa.

Riassumere, quindi, nel breve spazio di tempo che ci è concesso, l'accennato rapporto tra norma generale e statuti propri, soprattutto in una direzione pratica più che accademica, come ci è stato suggerito dagli organizzatori, non è opera facile, né tale sforzo può esaurire l'argomento, né tanto meno rappresentare appieno tale dialettica vitale, dentro cui si muove l'opera del Dicastero che presiedo.

Vita consacrata e struttura normativa: una relazione necessaria

Oggi stiamo assistendo, a livello di Comunità Europea, alla necessità di creare al suo interno uno spazio comune, mediante l'individuazione di una legislazione generale valida per tutti gli stati che la compongono. Ciò non è facile. Suppone, infatti, una grande capacità e disponibilità nel saper coniugare la legge generale con l'identità culturale e con gli elementi positivi peculiari di ogni singola nazione. Se focalizziamo l'argomento nel campo proprio della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata (IVC) e le Società di vita apostolica (SVA), la relazione che si stabilisce tra queste due realtà - vita consacrata e struttura normativa - sembra quasi risultare, per definizione, contraddittoria, producendosi spesso una identificazione limitativa: da una parte la vita consacrata, fortemente correlata e quasi coincidente con l'azione espansiva dello Spirito Santo, dall'altra la struttura legislativa, spesso intesa come azione limitativa propria del diritto nei confronti dello spirituale. Certamente qualcosa di molto lontano dalla realtà.

Come il diritto canonico è qualcosa di estremamente necessario alla Chiesa a motivo della sua natura organica di compagine sociale e visibile, oltre che spirituale e divina², così la vita consacrata necessita di una struttura normativa che le permetta di esprimersi, di svilupparsi e di agire, conformemente alla sua natura e alla sua ragione d'essere all'interno della Chiesa, Popolo di Dio. Tale struttura normativa è

¹ Cf. can. 578.

² Cfr. Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, in AAS 75 (1983) par II, XII-XIII.

assicurata in maniera adeguata e necessaria in primo luogo dalle norme codiciali. Pertanto, il rapporto tra struttura normativa e carisma, non può essere semplicemente tollerato o considerato conseguenza di una aporia irrisolvibile, quanto piuttosto essere compreso e vissuto come insopprimibile esigenza e intrinseca necessità.

Come accennato, il Codice nel Libro II^o, Parte III^a, dedica la Sezione I^a, Titolo I^o alle *Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata*, sviluppando poi, nei titoli e nelle sezioni che seguono, la normativa propria riguardante gli istituti di vita consacrata da una parte (IVC), precisamente gli istituti religiosi e gli istituti secolari, e le società di vita apostolica dall'altra (SVA). Ciò manifesta con chiarezza che la relazione tra il generale e il particolare, inerente alla stessa struttura codiciale, si sviluppa nella sana tensione dialettica di entrambi.

La normativa generale garantisce le basi comuni a tutti gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica. Garantisce, cioè, che essi si possano identificare con una medesima realtà, quella cioè della sequela di Cristo, aiutandoli a creare tra di essi comunione ed unità. La norma generale, per sua concezione e struttura, favorisce pertanto il fatto che gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica e i loro membri possano vivere con certezza la propria scelta di vita nella Chiesa con quel *sensus Ecclesiae* e con quel *sentire cum Ecclesia* che sono imprescindibili alla stessa vita consacrata.

Competenza e potestà della CIVCSVA relativamente al rapporto tra norma generale e statuti propri

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, nell'ambito del compito a lei affidato dalla Cost. Ap. *Pastor Bonus*, e cioè «di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, e insieme l'attività delle Società di vita apostolica in tutta la Chiesa Latina»³, svolge la sua opera attraverso l'esercizio dei *tria munera*: governare, insegnare, santificare, che si esplicano costantemente e in forma sempre nuova.

Il Dicastero, infatti, ha nei confronti dei *christifideles* consacrati una potestà e delle competenze attraverso cui coordina la relazione tra la norma generale e gli statuti propri. Le note principali di tale potestà sono: pontificia, suprema, ordinaria, vicaria. A sua volta tale potestà si struttura in legislativa, esecutiva-amministrativa e processuale-giudiziale.

³ Cost. Ap. *Pastor Bonus*, art. 105, in AAS 80 (1988) 886.

a) *Legislativa*. Nello sviluppo delle sue funzioni, in casi particolari e nell'ambito di quanto disposto circa i decreti generali con valore di legge o esecutivi⁴, il Dicastero può emanare leggi o «decreti generali esecutivi, con cui sono determinati più precisamente i modi di osservarsi nell'applicazione della legge o con cui si urge l'osservanza delle leggi»⁵; nonché abrogare e derogare dal diritto universale vigente per quanto riguarda i propri sudditi. Ed ancora approvare o riprovare consuetudini, dare interpretazioni autentiche del diritto proprio degli istituti che essa stessa ha approvato; dispensare dalle leggi e concedere indulti e privilegi; dettare uno stile o una prassi che serva a coprire eventuali lacune possibili.

b) *Esecutiva-amministrativa*. Il Dicastero può emanare decreti particolari o singoli, riguardanti sia gli istituti che singoli membri; istruzioni «che propriamente rendono chiare le disposizioni di legge e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle»⁶; dichiarazioni; risposte a questioni presentate; nonché lettere circolari, decisioni, risoluzioni, precetti e rescritti.

c) *Giudiziale*. Ciò è da intendersi non in senso pieno, quanto in senso ampio, dal momento che con il consenso delle parti può trattare qualsiasi questione che *de iure e de facto* esigerebbe il foro giudiziale. Può ugualmente rimandare ai tribunali ecclesiastici o civili i casi e, allo stesso tempo, impedire che tali casi vengano portati ai medesimi tribunali. Può inoltre trattare contenziosi e imporre, per via amministrativa, ammonizioni, correzioni, penitenze e altri rimedi medicinali equivalenti.

Alla luce di quanto appena accennato e nell'ambito delle sue competenze risulta asseverato che, all'interno della normativa generale, alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica compete, oltre alla promozione della pratica dei consigli evangelici vissuti in tutti gli istituti di vita consacrata, anche regolare la prassi con leggi⁷, approvare le forme di vita consacrata, così come concedere il *nihil obstat* affinché gli istituti possano essere eretti, con potestà propria, dai Vescovi diocesani⁸; nonché approvare le fusioni e le unioni degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, come anche costituire confederazioni e federazioni tra Istituti⁹ e decidere la loro soppressione¹⁰. Con particolare attenzione ha cura che gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, a cui è riconosciuta una

⁴ Cf. cann. 29-31.

⁵ Can. 31.

⁶ Can. 34.

⁷ Cf. can. 576.

⁸ Cf. can. 579.

⁹ Cf. can. 582

¹⁰ Cf. can. 584.

giusta autonomia di vita e di governo¹¹, crescano nella fedeltà al carisma dei fondatori, e che vivano secondo le sane tradizioni. Approva il codice fondamentale, o costituzioni, di ogni istituto, facendo attenzione che esse contengano, oltre a quanto stabilito nel can. 578, «le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione, e formazione, e anche l'oggetto proprio dei vincoli sacri»¹².

Oltre a quanto appena affermato, compete al medesimo Dicastero erigere le Conferenze dei superiori e delle superiore maggiori, nonché approvarne gli statuti¹³, vigilando affinché la loro attività sia ordinata all'effettivo conseguimento dei fini particolari per cui sono state costituite. Non va poi dimenticato che dalla medesima Congregazione dipendono le forme cosiddette individuali di vita consacrata ad essa assimilate, come gli eremiti¹⁴ e l'ordine delle vergini¹⁵, così come l'approvazione di nuove forme di vita consacrata, che stanno sorgendo nella Chiesa sempre più numerose, tipologicamente differenziate, e per molti versi problematiche sia dal punto di vista del discernimento che dell'inquadramento giuridico¹⁶. La competenza della Congregazione si estende, infine, ai terz'ordini e a quelle innumerevoli associazioni di fedeli che sono state erette con l'intenzione di divenire un giorno istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.

Come si può osservare si tratta di funzioni e potestà che fanno sì che la norma generale entri in stretta relazione con gli statuti propri, dando vita, come è ovvio a difficoltà e tensioni, che è possibile superare a partire dalla corresponsabilità, dalla comunione e dal *sensus Ecclesiae* e *sentire cum Ecclesia*. Princîpi, questi, che devono essere posti alla base dell'applicazione della normativa codiciale nei casi concreti.

Rapporto tra norma generale e statuti propri: esperienze e prospettive

Chiarita la natura di necessità del rapporto tra vita consacrata e struttura normativa, e dopo aver illustrato la potestà e le competenze che la Congregazione per gli IVC e le SVA ha nei confronti degli Istituti, specie per ciò che concerne il retto ordinamento di questa particolare forma di vita nella Chiesa, mi appresto ora a

¹¹ Cf. can. 586 § 1.

¹² Can. 587 § 1.

¹³ Cf. cann. 708 e 709.

¹⁴ Cf. can. 603.

¹⁵ Cf. can. 604.

¹⁶ Cf. can. 605.

considerare più diffusamente la relazione tra norma generale e statuti propri, con particolare attenzione all'esperienza e alla prassi proprie del nostro Dicastero.

Come accennato, uno dei principi che hanno guidato la redazione del diritto riguardante la vita consacrata, tendeva a porre in rilievo la necessità di salvaguardare il carisma fondazionale o patrimonio proprio di ogni istituto, in altre parole la propria identità. Per garantire ciò il legislatore ha previsto che ciascun istituto possa godere di un proprio regime interno e, di conseguenza, di proprie fonti normative. È chiaro che questo diritto non è assolutamente autonomo.

Pare superfluo ricordare – in verità, a volte, come ci insegna la realtà non lo è troppo – che i *christifideles* consacrati sono guidati e sono soggetti al diritto universale della Chiesa in tutto quello che li riguarda sia esplicitamente che implicitamente. Il diritto proprio, di conseguenza, non può sancire disposizioni che siano contrarie a quelle generali, a meno che la Santa Sede abbia voluto riconoscere o concedere un privilegio¹⁷ o una particolare dispensa¹⁸.

Se da una parte il codice si limita a tracciare gli elementi di indole generale, tocca agli statuti propri, ai quali esso rimanda frequentemente, individuare con maggiore precisione ed anche con accentuazioni diverse quanto serve a tutelare la vocazione e l'identità propria di ciascun istituto, oltre che il retto ordinamento della loro vita, del governo interno e dell'apostolato.

Statuti propri o costituzioni: natura, contenuti e correlazione con le norme generali

Il can. 587, nel riferirsi al diritto proprio, opta per la denominazione di *codice fondamentale o costituzioni*, senza che con ciò si sia preteso modificare la denominazione storica che ogni istituto, specie quelli più antichi, hanno dato alle loro norme fondamentali o costituzionali. La norma generale contenuta in questo canone indica, in forma generica e non esclusiva, i contenuti di base da inserire nella redazione del codice fondamentale. Tali elementi si possono ricondurre a quattro ambiti:

a) tutto ciò che attiene ed è in relazione con il carisma fondazionale, cioè tutto quanto definisce la natura, il fine, lo spirito e l'indole di ogni istituto. In altre parole ciò che lo costituisce;

b) ciò che riguarda la natura della consacrazione e la definizione dell'oggetto proprio dei vincoli sacri;

¹⁷ Cfr. can. 4; 76 § 1. La materia dei privilegi e del loro uso all'interno degli IVC e SVA, soprattutto circa i grandi ordini, è alquanto complessa. È giunto forse il momento di operare una approfondita riflessione sulla natura e sulla valenza nell'oggi di tali privilegi concessi nel passato, visto che molti sono diventati norma comune e molti non sono più in uso.

¹⁸ Cf. Can. 85.

c) norme fondamentali circa il governo dell'istituto e circa la disciplina dei suoi membri;

d) norme fondamentali sull'incorporazione e la formazione.

All'interno di tali blocchi il CIC stabilisce, ulteriormente, numerosi aspetti concreti che dovranno essere inclusi nelle costituzioni. Occorre dire di più. Il Codice, fedele interprete del citato principio di sussidiarietà, rimanda gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica ai loro statuti propri in numerosi punti¹⁹.

Si tratta di una norma fondamentale, non solo perché indica chiaramente il corretto rapporto tra norma generale e statuti propri, individuando questi ultimi come necessari per la vita e per il retto ordinamento degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, ancorché di natura subordinata, ma ancor più perché traduce in essere e rende normativa la ricerca e la realizzazione di un rapporto armonico tra gli elementi teologici e spirituali della vita consacrata, con gli elementi giuridici, propri dell'elemento istituzionale. La relazione dialettica tra norma generale e statuti propri, tra universale e particolare, si esprime qui nella necessità di armonizzare convenientemente entrambi gli elementi, lo spirituale e il giuridico, in maniera tale che i codici fondamentali o costituzioni abbiano un fondamento stabile e siano tramite di un'autentica spiritualità e vitalità, così da evitare la redazione di un testo strettamente giuridico o meramente esortativo²⁰.

Lontani, ormai, nel tempo, dalla fervente stagione conciliare e trascorsi venticinque anni dalla promulgazione del codice, non è difficile trovare oggi, specie in alcune nuove fondazioni o più semplicemente in associazioni di fedeli che sono ai primi passi nel definire la loro natura istituzionale, grande incertezza e confusione a questo proposito. A volte, infatti, vengono redatti codici fondamentali o costituzioni che è facile scambiare per libri di lettura spirituale, più o meno profonda, più o meno ispirata. Oppure, al contrario, ci si può trovare davanti a costituzioni o regole di vita che non sono altro che la trascrizione in forma più o meno ridotta delle norme canoniche, con spesso la sola novità costituita dagli errori di citazione! O ancora, la mancata armonizzazione tra i due elementi si nota dalla scelta fatta da alcuni istituti di trattarne in libri separati oppure in parti ben distinte all'interno di uno stesso libro. Vi è poi chi si limita a porre all'inizio di un capitolo alcuni principi teologici, quasi a mo' di introduzione per le norme giuridiche.

¹⁹ È quello che il CIC fa ai canoni seguenti: 578; 581; 596 § 1; 601; 609 § 1; 614; 615; 616 § 1, 3, 4; 623; 624 § 1; 625 § 1, 3; 627 § 1; 631 § 1, 2; 634 § 1; 648 § 2; 662; 667 § 3; 668 § 1.

²⁰ Cf. can. 587 § 3.

Approvazione delle Costituzioni e loro modifiche: l'intervento della CIVCSVA

L'approvazione delle costituzioni e delle loro successive modifiche è certamente l'ambito in cui la relazione tra norma generale e particolare è più evidente. Tale approvazione e i successivi cambiamenti implicano un rigoroso e paziente esame al fine di verificare la sintonia delle norme particolari con il diritto universale e il magistero della Chiesa. Promulgato il codice, nel decennio successivo da parte degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica si procedette alla revisione, e in non pochi casi al rifacimento, delle Costituzioni, attraverso un'accurata opera di adeguamento alla nuova legislazione. Risultato di tale ampio lavoro sono le circa 1700 costituzioni approvate in questi anni dal Dicastero²¹, oltre alle costituzioni o dichiarazioni di Monasteri, di associazioni o fondazioni, per un totale di più di 2.260 statuti propri.

Certamente l'opera più rilevante è stata fatta all'indomani della promulgazione del CIC, sia a motivo del fatto che, il 2 febbraio 1984, l'allora Sacra Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari (SCRIS) pubblicò un decreto in cui si urgeva il necessario adattamento del diritto proprio degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica alla nuova legge universale; sia perché un buon numero di istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, ancora impegnati nell'opera di rinnovamento dei propri codici fondamentali a seguito della stagione conciliare, sapendo ormai imminente l'uscita del CIC, ne ritardarono la richiesta di approvazione, volendo prima apportare i cambiamenti richiesti dalla nuova legislazione della Chiesa.

In diversi casi, non valutando correttamente la peculiare caratteristica del rapporto norma generale e statuti propri, alcuni istituti hanno optato per un semplice, e in certi casi forzato, inserimento delle citazioni codiciali all'interno della materia varia. Altri, manifestando un certo atteggiamento pregiudiziale nel considerare il necessario rapporto spirito-legge, carisma-istituzione, norma-vita, hanno prodotto testi eccessivamente prolissi e sbilanciati sull'elemento spirituale, risultando fortemente carenti dal punto di vista giuridico e per ciò stesso inadeguati.

Il Dicastero è tutt'oggi impegnato nello studio dettagliato e accurato degli statuti propri degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, facendo attenzione che si sappia coniugare in maniera costruttiva la legislazione universale a quella propria, a beneficio degli istituti e della Chiesa stessa, che vede plasmata negli statuti propri la sua normativa generale. Per tale ragione la Congregazione che

²¹ A tale ampio lavoro va sommato anche l'esame delle costituzioni che in forma minore viene compiuta dal Dicastero attraverso l'opera di un ufficiale interno o di un consultore esterno, al momento di rispondere al Vescovo in occasione della consultazione fatta al Dicastero, secondo quanto previsto dal can. 579.

presiedo, convinta dell'importanza che gli statuti propri rivestono per la vita e la missione degli istituti – oltre al fatto che la riflessione teologica circa la natura e la missione della vita consacrata è ulteriormente avanzata con la pubblicazione di documenti magisteriali di particolare importanza, primo fra tutti l'Es. ap. *Vita Consacrata* – ha allo studio la revisione delle indicazioni circa la redazione delle costituzioni che, all'occorrenza o su esplicita richiesta, vengono fornite ai Vescovi e ai Fondatori/Fondatrici.

L'esperienza della Congregazione in ordine al rapporto tra norma generale e statuti è per lo più positiva, come si evince chiaramente da quanto appena illustrato. Non mancano, tuttavia, alcuni elementi di criticità, riferibili a talune carenze dovute a un'insufficiente conoscenza o applicazione della struttura normativa propria dell'ordinamento canonico circa la vita consacrata da parte dei soggetti interessati: Ordinari del luogo; Vicari/Delegati per la vita consacrata, operatori del diritto, Fondatori/Fondatrici, ecc.

L'esperienza della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, specie nell'esaminare le richieste di nulla osta per l'erezione canonica di un'associazione pubblica di fedeli in istituto di vita consacrata di diritto diocesano²², non raramente rileva una certa disattenzione da parte degli Ordinari del luogo nell'esame delle costituzioni o statuti propri. Spesso in tali testi costituzionali, inviati al Dicastero contestualmente alla richiesta di nulla osta per l'erezione di un istituto, si riscontra la mancanza di norme importanti, senza le quali la vita, il governo, l'apostolato e la stessa disciplina dell'istituto non solo non trovano un'adeguata espressione e tutela giuridica, ma sono fonte di situazioni problematiche e di confusione.

Tale problematica si acutizza, fino a punte estreme, a riguardo di quelle associazioni di fedeli che, presentando alcuni elementi di originalità non facilmente inquadrabili nelle tipologie indicate nel CIC, si presentano al giudizio dell'autorità con la "pretesa" di configurarsi come nuove forme di vita consacrata a tenore del can. 605. Si badi che ho detto "pretesa" in quanto, per la maggior parte dei casi si tratta di associazioni che "mischiano" semplicemente alcuni aspetti giuridici, appartenenti a forme istituzionali esistenti e non presentano elementi di originalità tali da impegnare il citato canone. In simili casi, oltre ad un'approfondita e prolungata opera di discernimento da parte del Vescovo, che non può mancare, sarebbe necessaria un'accurata e attenta valutazione degli statuti dal punto di vista della loro congruità alla

²² Quella della erezione di associazioni di fedeli in istituti di vita consacrata di diritto diocesano è una questione assai importante considerato che, in questo quarto di secolo di vita del Codice, si sono concessi 237 *nihil obstat*, 168 riguardanti istituti religiosi e società di vita apostolica, 69 riguardanti istituti secolari.

norma generale. Tale esame va considerato dunque non solo di grande utilità, ma diviene assolutamente necessario per evitare situazioni insostenibili giuridicamente, oltre che bizzarre o, peggio ancora, dannose per la comunità ecclesiale e per le singole persone.

Norma generale e statuti propri: il caso delle nuove forme di vita consacrata

In quest'ultima parte del mio intervento, attenendomi al tema suggeritomi, vorrei brevemente accennare ad un punto che può rappresentare una novità nel rapporto tra norma generale e statuti propri, nel senso che in mancanza di norme generali precise, una realtà possa e debba esprimersi comunque attraverso statuti propri. È il caso delle nuove forme di vita consacrata di cui al can. 605.

Come sappiamo la continua novità dello Spirito interroga costantemente la Chiesa e le sue strutture normative. La feconda dialettica tra spirito e vita, tra carisma e istituzione, contribuendo a delineare la specificità dell'ordinamento canonico, si traduce nell'urgenza posta al Legislatore affinché egli provveda continuamente, attraverso norme adeguate, a far sì che la Chiesa, realtà divino-umana, Sposa di Cristo-Popolo di Dio, possa assolvere alla sua missione di salvezza in questo mondo.

Il can. 605, come è noto, costituisce una delle novità più significative dell'attuale CIC, non solo in riferimento al passato, ma anche per come la relazione tra struttura normativa e vita consacrata viene in esso rappresentata. Da un lato il canone testimonia la non chiusura e la possibilità di adattamento della norma generale alla novità, dall'altro rivela la vitalità e fecondità della realtà che interpella la norma canonica nella sua esigenza di essere ordinata.

All'interno delle forme di vita consacrata riconosciute dal codice, oltre a quelle che si configurano come *istituti* e a quelle che comunemente sono dette individuali, come gli eremiti e l'ordine delle vergini, esiste una grande varietà di tipi, e dentro ogni tipo, una molteplicità di carismi fondazionali, la cui peculiare identità è contenuta e salvaguardata dai propri statuti.

Cosciente di questa multiforme varietà di carismi e attento all'esperienza storica, il Legislatore, nell'approntare l'attuale codice, era consapevole delle varie iniziative per trovare nuove forme. Allo stesso tempo era ugualmente cosciente di come fosse prematuro tracciare in forma compiuta, già nel Codice, un preciso quadro normativo relativo a queste nuove forme, prevedendo inoltre che «l'approvazione di queste nuove forme di vita consacrata è riservata alla Sede Apostolica»²³.

²³ Can. 605.

Ora, se, come sembra, vista anche la prassi della CIVCSVA, una nuova comunità, per essere riconosciuta come forma di vita consacrata, deve da una parte osservare gli elementi costitutivi contenuti nel can. 573²⁴, dall'altra, per essere riconosciuta come *nuova* forma, non deve entrare, senza forzature, nei parametri della vita consacrata previsti dalla legislazione attuale. In altre parole la novità non sembra doversi trovare nel concetto teologico di vita consacrata, diversamente non sarebbe più tale, bensì nelle strutture e figure o tipologie giuridiche diverse dalla prassi e dalla norma attuale.

In molti casi, come si esprimeva Giovanni Paolo II in *Vita consecrata*, «si tratta di istituti simili agli esistenti», anche se – aggiungiamo noi – sorti da esigenze o impulsi spirituali ed apostolici nuovi. «In altri casi si tratta di esperienze originali, che sono alla ricerca di una propria identità nella Chiesa e attendono di essere ufficialmente riconosciute dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l'ultimo giudizio»²⁵.

Dall'entrata in vigore del codice sono 6 le forme di vita consacrata che hanno ricevuto il riconoscimento pontificio. A queste va aggiunto un certo numero di concessioni fatte agli Ordinari del luogo, specie in questi ultimi anni, a testimonianza di un fenomeno che è in crescita, per erigere *ad experimentum et ad nutum Sanctae Sedis* alcune di queste comunità come forme nuove di vita consacrata di diritto diocesano. Riguardo a queste 6 forme di vita consacrata va detto che sono state approvate in maniera non univoca e dopo essere state esaminate sempre nella loro diversità.

Come è noto la norma generale non dice nulla di specifico circa la novità, né fornisce degli elementi chiari circa l'ordinamento di tali forme nuove. Di particolare importanza sono allora gli statuti propri. Essi devono essere redatti avendo cura che da un lato risultino con evidenza «gli elementi essenziali, teologici e giuridici, che sono propri della vita consacrata»²⁶. Da parte sua il Dicastero, nell'esame degli statuti propri o costituzioni delle nuove comunità, è attento che in essi risulti la professione dei consigli evangelici, assunti mediante vincoli sacri; una certa stabilità di vita; una dedicazione, con nuovo e speciale titolo, all'onore di Dio, all'edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo; l'elemento della vita fraterna; superiori interni e più in generale un'autonomia di vita specialmente di governo. Dall'altro lato gli statuti devono indicare chiaramente gli elementi specifici in base ai quali si riconosca che si tratta di una forma che non può rientrare, senza forzature, in nessuna delle altre forme.

²⁴ Non necessariamente devono essere inclusi tutti i particolari elementi contenuti nel titolo relativo alle norme generali e comuni a tutti gli istituti di vita consacrata (cf. cann. 573-606).

²⁵ Es. ap. *Vita consecrata*, n. 12.

²⁶ Es. ap. *Vita Consecrata*, n. 62.

È ovvio che in questo caso ci troviamo di fronte ad una questione di indubbio valore per il futuro della vita consacrata, e, di rimando, per la congruità e adeguatezza della struttura normativa attuale. A questo riguardo, sembra opportuno distinguere tra approvazione di forme nuove, *uti singulae*, e l'approvazione definitiva di una nuova forma di vita consacrata dentro la quale si collochino istituti diversi. Riguardo alla prima realtà, tali approvazioni vengono fatte dalla Sede Apostolica in senso ampio, e pertanto dalla Congregazione che presiedo. In effetti si sono già approvate, e lo saranno ancora, forme nuove di vita consacrata. Tuttavia ritengo non debba essere lontano il tempo in cui spetterà al Legislatore Supremo, cioè al Sommo Pontefice, approvare i lineamenti definitivi di una nuova forma di vita consacrata, analogamente a quanto avvenuto nel passato con la Cost. ap. *Conditae a Cristo*, del 1900, da cui le congregazioni moderne, e con la Cost. ap. *Provida Mater*, del 1947, relativamente agli istituti secolari. In tal modo limitatamente a questa questione delle forme nuove sarà ristabilito nella sua correttezza il giusto rapporto tra norma generale e statuti propri.

Conclusione

La valutazione della relazione tra norma generale e statuti propri alla luce dell'esperienza è convintamente positiva, sia per i risultati che ha prodotto in questi anni e che abbiamo cercato di illustrare, sia per il beneficio che tale struttura normativa garantisce alla vitalità e alla missione della vita consacrata nella Chiesa.

Il rapporto fecondo tra norma generale e statuti propri, riscontrato all'interno della Parte III^a del Libro II^o, riguardante la vita consacrata nella Chiesa, costituisce una traduzione riuscita del principio di *sussidiarietà* indicato dal Legislatore come uno dei principi fondamentali posti alla base della nuova codificazione. Nella normativa relativa alla vita consacrata esso risulta applicato in maniera armonica. Da una parte, infatti, si tiene conto della necessaria unità legislativa con il riferimento a norme di carattere generale, dall'altra si dà la possibilità ai singoli istituti, nell'ambito di una giusta autonomia, di elaborare un diritto particolare che meglio promuova e tuteli la loro specificità.

Nell'orizzonte del perfettibile e dentro una realtà feconda e viva nello Spirito, quale quella della vita consacrata per la pratica dei consigli evangelici, permangono certamente alcuni elementi di criticità, che abbisognano di attento esame e di opportune soluzioni.

Ciò che ritengo di potere affermare con sicurezza è che la comprensione e la pratica di un giusto rapporto tra norme generali e statuti proprio, contribuiscono a

far sì che le norme che regolano la vita consacrata, se ben comprese e vissute, non solo elevano ad una maggiore pienezza spirituale, perché ordinate alla realizzazione della propria vocazione, ma ancor più perché assicurano a coloro che hanno ricevuto dal Signore il dono di seguirlo per la via dei consigli evangelici la forza di una testimonianza feconda e gioiosa.

Grazie dell'attenzione.